

STATUTO

H - ANNO ZERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA AGOSTINO
MAGLIANI 22/28
Numero REA: RM - 508976
Codice fiscale: 05943480581
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALLA RACC. N° 12358



Notaio
Fabrizio Bissi

Tel. 0656304148/3722543

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

La società Ente del Terzo Settore è denominata: "H – ANNO ZERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa ha sede in Roma.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 – Durata

La cooperativa ha durata fino al 31.12.2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Qualora la durata venisse prorogata, prima della scadenza, i soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga hanno il diritto di recesso.

Art. 3 - Scopo

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo e in rapporto ai quali agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna, l'associazionismo tra cooperative. La cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del movimento cooperativo italiano e internazionale. La cooperativa è tassativamente apolitica.

Come previsto dall'art.2512 c.c., n.2), la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, professionali e sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma consentita dalla legislazione italiana.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4 – Oggetto sociale

La società, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, intendendo essere socialmente utile e, nell'ambito degli scopi e del metodo di mutualità, ha per attività costituente l'oggetto:

- intervenire a livello di prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola e dell'ambiente di lavoro con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute. Intende perciò occuparsi delle


aree: materno-infantile, età evolutiva, adulti e anziani tenendo presente le problematiche fisiche e psichiche, di emarginazione e di devianza e delle problematiche di cittadini stranieri residenti in Italia;

- attività di studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche di tipo epidemiologicostatistico e sociologico;
- interventi di consulenza nelle strutture organizzate del territorio;
- interventi su propria iniziativa, purché rispondenti ai presupposti di utilità sociale e nell'ambito degli scopi suddetti;
- attività di informazione e promozione culturale;
- gestione di strutture socio-sanitarie, sanitarie e residenze sanitarie;
- la gestione per conto degli enti locali, per conto di enti privati ed in proprio, anche in accordo con le strutture socio sanitarie esistenti, di servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali

La gestione per conto proprio o di terzi, stabilmente o temporaneamente di attività didattiche di scuole di infanzia, asili nido, scuole materne, scuole private in genere, e di servizi di doposcuola baby parking, ludoteche;

- Servizi di trasporto per persone disabili, per anziani, per soggetti in età evolutiva, per soggetti affetti da disagio psichico, per soggetti affetti da patologie sanitarie e per altri soggetti in stato di necessità;
- Servizi e attività ludiche, ricreative e sportive;
- Servizi di turismo sociale, per escursioni, villeggiatura, viaggi e visite culturali, rivolti a soggetti in età evolutiva, alle persone adulte ed anziane, alle persone disabili e ai nuclei familiari per concorrere ai processi di promozione culturale, di socializzazione, di riabilitazione e recupero fisico, psichico e psicofisico, anche attraverso l'attivazione e la gestione di apposite strutture di accoglienza;
- Attività di formazione, di formazione culturale, di formazione professionale, tramite lezioni, corsi, seminari, conferenze, tirocini, pratiche di avviamento, di addestramento e di apprendistato, anche in collegamento con istituzioni pubbliche ed enti privati, anche attraverso l'attivazione di situazioni finalizzate al riconoscimento di specifici titoli e/o di crediti formativi, gestendo eventualmente anche i locali per le attività di cui sopra.
- Rassegne, spettacoli, mostre teatrali, cinematografiche, musicali e di arte varia; seminari e laboratori cinematografici, video, teatrali e musicali, gestendo eventualmente anche i locali per le attività di cui sopra;
- Servizi per l'integrazione sociale quali punti di ristoro, di mensa e consumazione alimentare, finalizzati alla socializzazione, all'inserimento lavorativo anche di soggetti svantaggiati, alla promozione culturale gestendo eventualmente anche i locali per le attività di cui sopra;
- Servizi culturali quali librerie, videoteche, mediatiche, internet point, finalizzate all'inserimento lavorativo anche di soggetti svantaggiati, finalizzate alla formazione, alla promozione culturale e alla socializzazione, anche ai fini della promozione dei diritti di cittadinanza, gestendo anche i locali per le attività di cui sopra;
- Produzione editoriale, video e televisiva, cinematografica e musicale, a i fini della promozione sociale e culturale della cittadinanza e del territorio;
- Interventi su propria iniziativa purché rispondenti ai presupposti di utilità sociale e nell'ambito degli scopi suddetti;
- Costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione

Maddalena Maggi



ed il potenziamento aziendale, adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

- Attività di progettazione, organizzazione, pianificazione e programmazione nell'ambito dell'oggetto sociale
- Servizio di attività ricettiva

La cooperativa potrà svolgere le attività precedentemente elencate sia in proprio che per mandato di terzi, siano essi enti pubblici e/o privati.

Essa potrà partecipare a pubblici appalti per l'esecuzione di tutto quanto sopra, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro a titolo di sola indicazione esemplificativa:

- costituire o assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in cooperative, imprese e consorzi solo se svolgono attività analoghe e comunque accessorie ed utili all'attività sociale o svolgono attività di assicurazione, credito e finanziamento, assistenza tecnico-amministrativa ed elaborazione dati e comunque in misura non prevalente, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia;
- dare adesioni e partecipazione a società, enti, endorganismi economici, consortili, finanziari e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili;
- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento dei crediti a soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative (esclusa l'attività finanziaria ai sensi della legge 58/1998 ed esclusa ogni attività nei confronti del pubblico ai sensi del decreto legislativo 385/1993);
- coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutualistiche, culturali di istruzione e di propaganda della cooperativa; partecipare, anche con obbligazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio nei rapporti fra i soci delle cooperative consorziali ed in quelle fra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

La cooperativa si propone altresì di sviluppare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative.

Art. 5 - Numero e requisiti dei soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano colla-

borare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica e sociale della cooperativa: l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa stessa.

A tal fine il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono essere ammessi come soci volontari, tutti quelli che si impegnano a prestare opera gratuita ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi da effettuare in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa, o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore a minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Quando i soci sono persone fisiche, la cooperativa, può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando prima del predetto termine, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante approvazione di nuovo statuto.

I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Le modalità di sottoscrizione della quota del capitale sociale e l'importo della eventuale tassa di ammissione dovute dai soci volontari, nonché altri eventuali rapporti tra gli stessi e la cooperativa non compresi nel presente statuto, saranno stabiliti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria nel rispetto del presente statuto e delle norme di legge vigenti in materia.

Art. 6 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio, dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) la qualifica che intende rivestire di socio cooperatore o volontario;
- c) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- d) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai relativi regolamenti attuativi, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica, la domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;
- b) la qualità giuridica della persona che sottoscrive la domanda;
- c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere
- e) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- f) certificato penale del casellario giudiziale, attestante l'inesistenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies c.p. e l'assenza di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, nonché condanne per reati contro la persona, la libertà individuale, l'eguaglianza, la libertà personale e la libertà morale;
- g) certificato dei carichi pendenti attestante l'inesistenza di eventuali procedimenti penali e di condanne anche non definitive per i reati di cui alla lettera f);
- Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto.
- Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al l'articolo cinque e la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
- La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci, dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.
- In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
- Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.
- Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
- Art. 7 - Obblighi dei soci
- I soci sono obbligati:
- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini so-

- pra previsti unitamente alla tassa di ammissione;
- 2) al versamento di un sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del consiglio di amministrazione;
 - 3) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
 - 4) A mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il loro lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
 - 5) Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro;
 - 6) A comunicare ogni variazione relativa ai requisiti di cui all'articolo precedente.

Art. 8 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e quello dei soci e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 9 – Categorie di soci

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa;

Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso in cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che sono in grado di concorrere, anche parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità

con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio della categoria speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo articolo 26 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci delle categorie speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore, non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 c.c. può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci appartenenti alle categorie speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio della categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal precedente articolo 6.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 11 (undici) e 12 (dodici).

Art. 10 – Recesso

Il socio può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società per azioni in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- d - la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione in cui il socio

ha la residenza o il domicilio;

Il recesso non può essere parziale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso non determina simultaneamente la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata consegnata a mano controfirmata per ricevuta o a mezzo pec. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso il Consiglio di Amministrazione da comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può impugnare la stessa davanti all'Autorità Giudiziaria.

Il Consiglio di Amministrazione non può delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dalle norme sulle società per azioni.

Art. 11 – Esclusione

L'esclusione del socio, può aver luogo nell'ipotesi:

- a) di mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- b) che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate, dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che recedano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- c) che, senza giustificato motivo, non partecipi alla vita sociale;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle somme dovute per le azioni sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5;
- f) in conseguenza di un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa, o giustificati motivo soggettivo;
- g) nel caso in cui l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per, inadempimento o altra causa prevista dal contratto di lavoro o dalla legge;
- h) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;
- i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto sociale o lavorativo tra cui i reati di cui all'art. 6 lettere g) e f);
- l) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 12 - Condizioni di esubero

Nel caso in cui l'impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi

sociali sia determinato da una situazione di esubero dei soci cooperatori dovuta a risoluzione delle convenzioni stipulate con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali, o comunque a causa della cessazione o riduzione di qualsiasi attività della Cooperativa qualora non fosse possibile impiegare diversamente i soci cooperatori in esubero, verrà contestualmente risolto il rapporto di lavoro di questi con la conseguente risoluzione del rapporto associativo.

L'identificazione dei soci cooperatori in esubero è determinata in base ai seguenti criteri in concorso tra loro:

- 1) esigenze tecnico produttive e organizzative;
- 2) anzianità di associazione;
- 3) carichi di famiglia;
- 4) anzianità di età.

Art. 13 – Procedura di esclusione

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa intimazione da parte degli stessi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa entro 10 giorni.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata consegnata a mano controfirmata per ricevuta o a mezzo pec.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina simultaneamente la risoluzione del rapporto di lavoro e dei rapporti mutualistici pendenti.

Il Consiglio di Amministrazione non può delegare il suo potere in materia di esclusione del socio.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, in possesso dei requisiti di legge per avere diritto pensione di vecchiaia oppure nel caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Art. 15 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 16 - Liquidazione e rimborso delle azioni

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle azioni, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale l'eventuale sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla approvazione del bilancio. Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle azioni assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 18 – Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 19 – Conferimenti dei soci finanziatori

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 20 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 20 Azioni dei soci finanziatori

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e gli amministratori hanno la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma

1.

Art. 21 – Diritti dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 22 – Remunerazione e rimborso delle azioni dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta

riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti.

Art. 23 – Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 23.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 24 – Assemblee dei soci finanziatori

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi

Quarta

lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli artt. 27 e seguenti del presente Statuto.

Art. 25 – Altri strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 24.

Art. 26 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di 25 (venticinque) euro;
 - 2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento);
 - 3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 23 del presente statuto;
 - 4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 31 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 22;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
- g) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patri-

monio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte. Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 27 - Caratteristiche delle azioni cooperative

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa degli amministratori, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5 (cinque). In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può ricorrere alle competenti autorità.

La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 28 – Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 29 - Capitale sociale

Il capitale è variabile ed è rappresentato da azioni dal valore nominale di 25 Euro ciascuna.

Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge. La cooperativa, e tramite essa l'organo amministrativo, si riserva di non emettere certificati azionari.


Le azioni sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegni o a vincoli senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 30 – Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla re-

Modificativa (meggi)



dazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centotanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificata dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

Art. 31 – Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura prevista dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 32 – Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- 1) in forma liquida;
- 2) mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'assegnazione di nuove quote.

Art. 33 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centotanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione;

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli amministratori;
- c) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, qualora la nomina sia prevista dalla norma di legge o voluta dall'assemblea, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) determina il compenso per la carica di amministratori e determina la misura dei gettoni di presenza da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) approva i regolamenti che regolamentano il ruolo e l'attività del socio previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- g) delibera sull'eventuale erogazione dei ristorni ai sensi dell'art. 31 del presente statuto;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo e-

same dagli amministratori;

i) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei Soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità per i soci che intrattengono rapporti di lavoro con la cooperativa.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata inoltre:

- a) ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno;
- b) dal collegio sindacale o dall'organo di controllo nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.;
- c) dal Consiglio di Amministrazione o, in loro vece, dai sindaci, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora venga, fatta per iscritto e con l'indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 34 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea, à norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, per una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria viene redatto da un Notaio

Art. 35 – Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e le modalità di svolgimento della stessa.

Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura del Consiglio di Amministrazione, l'avviso di convocazione deve essere affisso presso la sede sociale o comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.


Tuttavia in tale ipotesi:

- ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;
- dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio Italiano o nell'ambito dell'Unione Europea.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati

modalità di convocazione



con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le funzioni del segretario possono essere assunte anche da un non socio.

Art. 36 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

-In prima convocazione, quando intervengano la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

-In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto. Delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società per azioni, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art. 37 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto. Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione, non hanno pagato in tutto o in parte le azioni, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 38 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.


La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo un socio.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo, né ai dipendenti non soci della cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo né ai dipendenti di queste, ancorché soci.

Art. 39 – Svolgimento assemblee

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi,

Madalena Maggi



formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Qualora il verbale dell'Assemblea non sia redatto da un Notaio, l'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 40 - Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai loro possessori spetterà il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad 1/3 (un terzo) del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Art. 41 - Adunanze del consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio inoltre nomina un vicepresidente ed un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente in forma scritta da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sin-

dacale o comunicata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento inclusi quelli telematici. In caso di urgenza la convocazione può essere deve essere effettuata almeno un giorno prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vicepresidente e in sua mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 42 - Sostituzione degli amministratori.

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2.386 c.c.

Art. 43 - Poteri di gestione

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa, sia ordinari che straordinari, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazione:

- a) convocare l'assemblea dei soci decidendo la modalità di svolgimento;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le

garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
f) deliberare e concedere avalli, cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
g) assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le mansioni e la retribuzione;
h) conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti ed i controlli;
i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea dei soci;
j) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'articolo 4 del presente statuto.

Art. 44 – Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 45 – Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze al vicepresidente, agli amministratori delegati.


Art. 46 - Compensi e rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Art. 47 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di cui art. 2543 comma 1 c.c., la cooperativa procederà alla nomina del collegio sindacale, composto da tre

Modulistica Maggi



membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa del consiglio di amministrazione, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. Il consiglio di amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, secondo quanto previsto dagli artt. 2513 e 2545 c.c..

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 48 – Controllo Contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

In caso di nomina del collegio sindacale questo esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

Art. 49 – Scioglimento e liquidazione

A norma dell'art. 2545-duodecies, la società cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 c.c.
- e) per deliberazione dell'assemblea
- f) per la perdita del capitale sociale.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

Art. 50 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 51 – Clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2513 e 2514 c.c. sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Art. 52 – Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente

Quando per due esercizi consecutivi non vengano rispettate le condizioni di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c., ovvero quando vengano modificate le previsioni statutarie di cui all'art. 2514 c.c., la cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

In questo caso il consiglio di amministrazione deve redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.

Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

Art. 53 – disposizioni finali normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle, leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

Maddalena Maggi

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to be 'Maddalena Maggi'. The stamp is a circular seal with some illegible text around the perimeter.